ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO PARITARIO GLEICHGESTELLTER SCHULSTUFENÜBERGREIFENDER SCHULE MARCELLINE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1º grado Kindergarten - Grundschule - Sekundarschule 1. Grades Liceo Linguistico Sperimentale delle Lingue Europee ed Orientali Pilotgymnasium für Europäische und Orientalische Sprachen

Decreto n. 3239 del 24.02.2020 Dekret n. 3239 del 24.02.2020

 $\begin{array}{ccc} \mbox{Via delle Marcelline, } 1-39100 \mbox{ Bolzano} & \mbox{Marcellinestrasse, } 1-39100 \mbox{ Bozen} \\ \mbox{Tel. } 0471/270078 & \mbox{www.marcellinebolzano.it} \end{array}$

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Prevenzione e contrasto al BULLISMO e CYBERBULLISMO

Delibera nr.2 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2021

1. PREMESSA

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il benessere

di ogni studentessa e studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni

imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone. Compito

specifico delle varie componentiscolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie

e gli enti del territorio, affinché ogni alunna/o svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di

crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta

norme di comportamento per arginare ed eliminare tutto ciò che possa nuocere al benessere di studentesse

e studenti.

In questo contesto vuole inserirsi il presente Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al

cyberbullismo. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto educativo di corresponsabilità, funge

da punto di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è

quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e

contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale

qualsiasi forma di violenza e prevaricazione.

2. DEFINIZIONI

Per BULLISMO si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica

prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di una persona (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti

di un'altra persona percepita come più debole (la vittima). Ilbullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di

aggressione o di violenza, per la presenzasimultanea di questi tre elementi:

intenzionalità: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra

persona;

ripetizione: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;

squilibrio di potere: la vittima non riesce a difendersi.

1

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- bullo: è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di
 autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole,
 nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa
 solo contro coetanei, ma spessoanche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di
 colpa;
- gregari: sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
- vittima: è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità...). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della vittima provocatrice che si caratterizza per lamessa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo. Tale figura viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo;
- osservatori: sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo.
 Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (maggioranza silenziosa), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per meraindifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un difensore della vittima.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: a sua volta si divide in bullismo fisico (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima...) e bullismo verbale (insultare, deridere, offendere...). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili...);
- **bullismo indiretto**: si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, la diffusione di pettegolezzi...; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

Per **CYBERBULLISMO** si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto e intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete. Nella definizione della Legge 71 del 29maggio 2017, rientra nella fattispecie del cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali indanno di

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato.

I rischi connessi a un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi. Di seguito i principali:

- anonimato: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso. Non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione e impotenza;
- rapida diffusione: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimotempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo**: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima**: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, alpunto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- flaming: invio di messaggi deliberatamente ostili, nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online (per esempio dai gruppi WhatsApp);
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **outing estorto:** inserimento in un canale di comunicazione pubblico di confidenze registrate attraverso un canale privato;
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Si riporta di seguito una tabella di confronto, tratta dal sito del Ministero dell'Istruzione

Bullismo

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.

Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.

I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.

Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente.

Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.

Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.

Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili al momento dell'azione di bullismo.

Tendenza a sottrarsi alle responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.

Cyberbullismo

Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo.

Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.

I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.

Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.

Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.

I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.

Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.

Assenza di reazioni visibili da parte della vittima, che non consente al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.

Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo fanno riferimento a diverse fontinormative e regolamentari, quali:

- gli artt. 3 –33 –34 della Costituzione Italiana;
- la direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo";
- la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentessee degli studenti

della scuola secondaria", successivamente modificato con D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 e recepito in provincia di Bolzano dalla D.G.P. n. 2523 del 21 luglio 2003 "Statuto dello studente e della studentessa";

- la nota MIUR n. 2519 del 13 aprile 2015 recante "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo";
- la Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- la Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per laprevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- l'aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle "Linee di orientamento per la prevenzionee il contrasto del cyberbullismo";
- gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- gli artt.2043-2047-2048 del Codice Civile.

4. RUOLI E FUNZIONI

All'interno della comunità scolastica, ogni componente – singole figure e organi collegiali – svolge un ruolo importante nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il dirigente scolastico:

- individua all'interno del personale scolastico dei referenti per la prevenzione e il contrasto al bullismo
 e al cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce la partecipazione dei referenti e, in generale, delle/dei docenti a corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali e altrescuole, coinvolgendo alunne/i, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte dei docenti referenti e delle/dei docenti di classe sulle azioni culturali ed educative da attivare per fare acquisire ad alunne e alunni le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività intraprese;
- > nel caso in cui si verifichino episodi di bullismo o cyberbullismo, informa tempestivamente i soggetti

- esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo;
- ➢ nel caso in cui si verifichino atti di cyberbullismo compiuti da minorenni di etàsuperiore agli anni quattordici nei confronti di un altro minorenne, informa le autorità competenti ai fini dell'applicazione della procedura di ammonimento da parte del questore di cui all'articolo 7 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.

Il referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo:

- > promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismoattraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunne/i e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e alunne/i;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali Servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per lagiornata mondiale sulla Sicurezza in Internet ("Safer Internet Day").

Il Collegio dei docenti:

> promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo delle studentesse/degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza dell'importanza dei valori di convivenza civile, anche in collaborazione con lo psicologo scolastico;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- > nel caso in cui si verifichino episodi di bullismo o cyberbullismo, si pronuncia sulle sanzioni disciplinari da comminare.

Le/I docenti:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di Internet;
- > valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati

all'età delle alunne e degli alunni.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- > sono attenti ai comportamenti delle proprie figlie/dei propri figli e vigilano sull'uso delle tecnologie da parte delle ragazze e dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsise una studentessa/uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefono cellulare, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalitàpreviste dal Patto di corresponsabilità che hanno sottoscritto;
- conoscono il presente Regolamento e le sanzioni previste in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti da studentesse e studenti;
- > nel caso di episodi di cyberbullismo che comportino l'uso improprio di dati personali della figlia/del figlio, conoscono la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento oal gestore del sito Internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, larimozione o il blocco dei dati personali della/del minore.

Le alunne e gli alunni:

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- > sono coinvolte/i nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altre studentesse e altri studenti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare telefoni cellulario altri dispositivi elettronici (l'uso di dispositivi elettronici è consentito solo quando si tratta di dispositivi forniti dalla scuola, unicamente per scopi didattici o istituzionali);
- ➢ durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola non possono acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso della/del docente e con i dispositivi forniti dalla scuola. La divulgazione del materiale acquisitoall'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalitàpreviste dal Patto

di corresponsabilità.

5. MANCANZE DISCIPLINARI

Tutte le alunne e tutti gli alunni hanno il diritto di svolgere il loro percorso di formazione ecrescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Allo stesso tempo, tutte le alunne e tutti gli alunni hanno il dovere di assumere un atteggiamento accogliente e inclusivo verso gli altri e rispettoso delle differenze.

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'Istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile; i comportamenti riconducibili alle definizioni di cui al punto 2., nonché quelli riportati nella normativa di riferimento di cui al punto 3., configurano mancanze disciplinari nei confronti delle quali sono previste specifiche sanzioni. L'istituzione scolastica si riserva di irrogare sanzioni disciplinari anche nei casi in cui gli atti di bullismo e cyberbullismo vengano agiti al di fuori dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, se tali atti coinvolgonosoggetti della scuola e se i comportamenti messi in atto possono avere ripercussioni sui rapporti fra membri della comunità scolastica.

6. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, sono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare dell'Istituto.

Poiché la responsabilità disciplinare è personale, la sanzione deve configurarsi come la conseguenza dell'atto di bullismo o di cyberbullismo agito dalla studentessa/dallo studente cui è comminata: deve essere proporzionata all'infrazione, temporanea e ispirata al principio di gradualità.

La valutazione della gravità del comportamento sanzionato tiene conto dei seguenti elementi:

- rilevanza della mancanza;
- grado di danno o di pericolo causato;
- intenzionalità del comportamento;
- reiterazione di comportamenti scorretti.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità della studentessa/dello studente, nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. In questa fase, è determinante la collaborazione con i genitori.

Le sanzioni relative ad atti di bullismo e cyberbullismo comprendono di norma interventi educativi rivolti ai soggetti coinvolti e azioni riparative, consistenti in attività a favore della comunità scolastica.

Nel caso di comportamenti a rilevanza penale, il dirigente scolastico può, in accordo con il Consiglio di Classe, avviare la procedura di "Mediazione scolastica" (progetto realizzato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, approvato dal Collegio Docenti in data 20/3/2019 e ratificato dal Consiglio di Istituto in data 30/4/2019), procedendo con la richiesta di mediazione alla Procura della

Repubblica pressoil Tribunale per i Minorenni di Bolzano e concertando con il Consiglio di Classe e con i mediatori una procedura che armonizzi l'intervento di mediazione con i procedimenti disciplinari previsti dall'istituzione scolastica. Il procedimento di mediazione potrà quindi, a seconda dei casi, costituire un intervento integrativo o un'alternativa rispetto ai provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 prevede inoltre all'articolo 7 che, nel caso in cui si verifichino atti di cyberbullismo compiuti da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di un altro minorenne, possa trovare applicazione, se si verificano le condizioni previste dal suddetto articolo, la procedura di ammonimento da parte del questore. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

7. ESEMPIO DI PROCEDURA IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

FASE	SOGGETTI COINVOLTI	INTERVENTO
1. Segnalazione	Da parte di: - alunne/i - genitori - insegnanti - personale non docente.	
2. Raccolta di informazioni e accertamento di quanto avvenuto	Da parte di: - dirigente - coordinatrice/coordinatore di classe - insegnanti coinvolti. Viene informato il referente bullismo – cyberbullismo.	Raccolta di informazioni, prove e documenti sull'accaduto (che cosa è successo; a opera e a danno di chi; quando; dove; con quali modalità).
3. Verifica di quanto segnalatoe valutazione degli interventi da attuare	Da parte di: - dirigente - coordinatrice/coordinatore di classe - insegnanti coinvolti. Il referente bullismo – cyberbullismo può fungere da consulente.	Se i fatti sono confermati, vengono stabilite le azioni daintraprendere.

4a. Azioni e provvedimenti	Consiglio di classe interessato	(esempi) - Sanzione come da Regolamento disciplinare - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Attività di riflessione sul bullismo/cyberbullismo Compiti/attività a favore della comunità scolastica
4b. (Casi specifici) Azioni e provvedimenti	Dirigente	 Avvio della procedura di "mediazione scolastica" Segnalazione alle autorità competenti ai fini dell'ammonimento da parte delquestore
5. percorso educativo e monitoraggio	Da parte di:	 Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto Monitoraggio della situazione Valutazione degli interventi attuati sia nei confronti del bullo/cyberbullo sia nei confronti della vittima
6. Valutazione conclusiva	Da parte di:	Se il problema è risolto: rimanere vigili. Se la situazione persiste: proseguire con gli interventi.